



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2014  
(OR. en)**

**6940/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0446 (CNS)**

---

---

**POSEIMA 2  
REGIO 22  
UD 51**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2009/831/CE per  
quanto riguarda il suo periodo di applicazione

---

**DECISIONE N: .../2014/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica la decisione 2009/831/CE  
per quanto riguarda il suo periodo di applicazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> Parere del Parlamento europeo del 26.2.2014.

- (1) Con la decisione 2009/831/CE del Consiglio<sup>1</sup>, il Portogallo è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2013, ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati a Madeira in quanto regione ultraperiferica, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nelle Azzorre in quanto regione ultraperiferica. L'articolo 2 di detta decisione ha limitato la deroga di cui sopra a prodotti specifici. Conformemente a tale decisione, il Portogallo potrebbe applicare a tali prodotti un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio<sup>2</sup>, ed inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole.
- (2) L'applicazione di un'aliquota d'accisa inferiore stabilisce una tassazione differenziata, a beneficio di talune produzioni locali. Ciò costituisce un aiuto di Stato, per il quale è richiesta l'approvazione della Commissione.

---

<sup>1</sup> Decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 9).

<sup>2</sup> Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

- (3) La Commissione ha ritenuto opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell'aliquota d'accisa per compensare lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madeira e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati, generati dalla specifica situazione socioeconomica strutturale di queste due regioni ultraperiferiche, aggravata dagli speciali vincoli di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che già in precedenza ha giustificato la deroga di cui alla decisione 2009/831/CE.
- (4) Poiché tale specifica situazione socioeconomica strutturale persiste nelle due suddette regioni ultraperiferiche, è necessario prorogare ulteriormente il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE.
- (5) Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, fissando le modalità secondo le quali gli Stati membri possono concedere aiuti alle imprese al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni europee svantaggiate nel periodo tra il 2014 e il 2020. Tali orientamenti, che entreranno in vigore il 1° luglio 2014, fanno parte di una strategia più ampia, volta a modernizzare il controllo degli aiuti di Stato e intesa a favorire la crescita nel mercato unico incoraggiando l'adozione di misure di aiuto più efficaci e concentrando l'azione di controllo della Commissione sui casi con il maggiore impatto sulla concorrenza.

- (6) La decisione 2009/831/CE si applicava fino al 31 dicembre 2013. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi il periodo di applicazione della decisione 2009/831/CE, in modo che la sua data di scadenza coincida con quella di entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020.
- (7) È tuttavia opportuno garantire che il Portogallo possa applicare, senza interruzione, le riduzioni in questione a decorrere dalla scadenza dell'analogia autorizzazione concessa con la decisione 2009/831/CE. Conviene pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2014.
- (8) La decisione 2009/831/CE deve, pertanto, essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 della decisione 2009/831/CE, la data "31 dicembre 2013" è sostituita dalla data "30 giugno 2014".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*Articolo 3*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---